

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4592-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza

*Presentato al Senato della Repubblica il 24 dicembre 2003
e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 7 gennaio 2004*

(Relatore: **GASTALDI**)

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 22 gennaio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4592, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;

considerato che il provvedimento reca una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella generale in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la cui normativa generale è contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999;

considerato che la parziale coincidenza di materia pone problemi di coordinamento tra le disposizioni recate dal decreto-legge e le corrispondenti norme del predetto decreto legislativo, con particolare riferimento alle disposizioni dettate in materia di requisiti per l'ammissione alla procedura (articolo 1), di estensione dell'amministrazione straordinaria ad altre imprese del gruppo (articolo 3, comma 3), di concordato (articolo 4-*bis*) e di autorizzazione ministeriale delle operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo (articolo 5);

considerato che la Commissione ha già provveduto all'approvazione di alcuni emendamenti, in particolare all'articolo 2, comma 1, ed all'articolo 4, comma 4, volti a migliorare il testo originario sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione;

rilevato che, per quanto detto, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni del decreto in esame come novelle al citato decreto legislativo;

ritenuto che, qualora non si ritenesse di procedere alla novellazione del decreto legislativo n. 270 del 1999, dovrebbe comunque valutarsi l'opportunità di procedere ad un più articolato coordinamento tra le disposizioni recate dal decreto-legge e il predetto decreto legislativo;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare il termine entro il quale, a decorrere dall'istanza motivata dell'impresa, il Ministro delle attività produttive provvede all'adozione del decreto di nomina del commissario straordinario; inoltre, tenuto conto che la nomina del commissario straordinario deve avvenire « in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro », andrebbero specificate le modalità e le forme dell'adozione di tali criteri;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se, come sembrerebbe già apparire anche alla luce di quanto disposto

dagli articoli 2 e 4, l'ambito di applicazione della normativa in esame, volta ad accelerare la procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria, riguardi esclusivamente le imprese per le quali non è stato ancora accertato con sentenza lo « stato di insolvenza ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 347 del 2003, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, come risultante a seguito dell'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che tutte le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il rinvio disposto dall'articolo 8 del decreto-legge alle norme di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 non possa generare dubbi interpretativi con riferimento al regime delle impugnazioni e delle relative decisioni amministrative e giurisdizionali concernenti i diversi atti compiuti nel corso della procedura.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito;

NULLA OSTA

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 4592, di conversione del decreto-legge n. 347 del 2003, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, come risultante dagli emendamenti approvati;

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito:

a) l'opportunità di ampliare a 90 giorni il termine ordinario di 60 giorni previsto dall'articolo 3, comma 2, per la presentazione della relazione da parte del commissario straordinario;

b) l'opportunità di esplicitare la possibilità di ricorrere immediatamente alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa fin dalla nomina del commissario straordinario;

c) l'opportunità di integrare la documentazione allegata al programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4, comma 2, con una nota relativa al personale coinvolto, specificando tutti gli elementi utili ai fini della valutazione delle risorse umane e professionali disponibili.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4592 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »,

premesso che:

con decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, si è consentita l'immediata ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ricostruzione economica e finanziaria dell'impresa dichiarata insolvente, assicurando la continuità dell'attività aziendale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 270 del 1999;

le vicende legate ai principali gruppi agroindustriali italiani, e specificamente al gruppo Parmalat, rischiano di determinare un gravoso indebolimento del settore agricolo e di compromettere la stessa continuità produttiva di moltissime aziende del settore, nonché una rilevante perdita reddituale che riguarda migliaia di famiglie;

alla data dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, più di 7.000 imprenditori agricoli conferivano latte alla Parmalat S.p.A., per un totale di oltre 750 milioni di litri all'anno, e che gli stessi imprenditori continuano a consegnare il latte alla Parmalat in amministrazione straordinaria;

occorre assicurare la continuità delle attività produttive delle aziende legate al gruppo Parmalat, garantendo la liquidazione dei crediti pregressi, nonché di quelli determinatisi e che si stanno determinando per effetto della prosecuzione dei contratti di somministrazione dei prodotti agricoli;

la stragrande maggioranza delle imprese agricole fornitrici della materia prima al gruppo Parmalat e ad altre imprese agroalimentari è rappresentata da piccole imprese che hanno instaurato un rapporto quasi esclusivo di fornitura;

per tutte le operazioni necessarie alla salvaguardia del gruppo Parmalat interessanti l'attività agricola è necessario il coinvolgimento del Ministro delle politiche agricole e forestali nonché, quando possibile, del mondo agricolo organizzato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia ripristinato il testo originario dell'articolo 7 del decreto-legge, in modo da richiedere l'intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali non solo per l'autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, di cui all'articolo 4, ma anche per

l'autorizzazione alle operazioni necessarie per la salvaguardia delle imprese connesse con le attività agricole;

sia modificato l'articolo 4-*bis* in modo da prevedere forme adeguate di partecipazione dei produttori agricoli nel Comitato di sorveglianza di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e da inserire apposite integrazioni normative finalizzate a garantire la massima informazione e semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti delle imprese agricole conferenti, ad assicurare la massima tempestività nella distribuzione degli acconti previsti dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 270 del 1999, nonché a garantire la liquidazione dei crediti conseguenti alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4592, di conversione in legge del decreto-legge 347/2003, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, come risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato impone dei limiti alle misure di salvataggio e ristrutturazione delle aziende in crisi poste in essere dagli Stati membri;

tenuto conto che la normativa fallimentare italiana con l'adozione del decreto legislativo n. 270 dell'8 luglio 1999, in coerenza con gli orientamenti comunitari sulla materia ha ridefinito con sostanziali modifiche la procedura di amministrazione straordinaria già disciplinata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cosiddetta legge Prodi;

rilevato che il decreto-legge n. 347 del 23 dicembre 2003 in esame già nel testo originario ha inteso attuare una semplificazione procedurale in materia di amministrazione straordinaria finalizzata ad accelerare l'apertura della procedura e ad evitare possibili e gravi effetti destabilizzanti;

tenuto conto che le modifiche apportate dalla Commissione di merito hanno inteso risolvere le iniziali previsioni circa l'individuazione della responsabilità prioritaria della procedura, nel senso di assegnare all'autorità giudiziaria comunque un ruolo prioritario, rispetto all'autorità amministrativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese » sono inserite le seguenti: « soggette alle disposizioni sul fallimento ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione » sono sostituite dalle seguenti: « al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza »;

al comma 2, le parole: « e le motivazioni della richiesta » e le parole: « ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario » sono soppresse;

al comma 3, le parole: « entro tre giorni » sono sostituite dalla seguente: « immediatamente ».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza »;

al comma 3, le parole: « Nel termine di cui al comma 2 » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza » sono sostituite dalle seguenti: « con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura »;

al comma 2, le parole: « , commi 1 e 2, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione »;

al comma 4, la parola: « piano » è sostituita dalle seguenti: « programma di ristrutturazione » e la parola: « beni » è sostituita dalle seguenti: « complessi aziendali ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. — (Concordato). — 1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Nel concordato la soddisfazione dei creditori può avvenire anche mediante forme diverse dal pagamento in denaro.

2. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.

3. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

4. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altra modalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto

deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.

5. Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 2, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui al comma 4, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.

6. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. I creditori possono esprimere il loro voto, da far pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza.

7. Qualora la maggioranza di cui al comma 6 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270.

8. La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. È ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.

9. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

ART. 4-ter. — (*Accertamento del passivo*). — 1. L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 4.

2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 4, secondo periodo.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « Il Ministro » sono inserite le seguenti: « delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, » e dopo la parola: « commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore sia inferiore a 250.000 euro ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali » sono inserite le seguenti: « , nell'interesse dei creditori, ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione ».

Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Misure urgenti per la ristrutturazione industriale
di grandi imprese in stato di insolvenza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Requisiti per l'ammissione).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 — di seguito denominato: « decreto legislativo n. 270 » — purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

(Requisiti per l'ammissione).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese **soggette alle disposizioni sul fallimento** in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 — di seguito denominato: « decreto legislativo n. 270 » — purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

ARTICOLO 2.

(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 **e le motivazioni della richiesta** all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro **ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario.**

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato entro tre giorni al competente tribunale.

ARTICOLO 3.

(Funzioni del commissario straordinario).

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.

3. **Nel termine di cui al comma 2** il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

b) *identica.*

ARTICOLO 2.

(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere **al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata** e corredata di adeguata documentazione, **presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza** al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato **immediatamente** al competente tribunale.

ARTICOLO 3.

(Funzioni del commissario straordinario).

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 **e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.**

2. *Identico.*

3. Il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, **presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1.**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione).

1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 270.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28, **commi 1 e 2**, del decreto legislativo n. 270.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 4.

(Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione).

1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270.

1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, **accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.**

3. *Identico.*

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del **programma di ristrutturazione** e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei **complessi aziendali** di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

ARTICOLO 4-bis.

(Concordato).

1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Nel concordato la soddisfazione dei creditori può avvenire anche mediante forme diverse dal pagamento in denaro.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.

3. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

4. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altra modalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.

5. Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 2, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui al comma 4, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.

6. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. I creditori possono esprimere il loro voto, da far pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo).

1. Il Ministro può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

provvisorio dei creditori di cui al comma 4, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza.

7. Qualora la maggioranza di cui al comma 6 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270.

8. La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. È ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.

9. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

ARTICOLO 4-ter.

(Accertamento del passivo).

1. L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 4.

2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 4, secondo periodo.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.

ARTICOLO 5.

(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo).

1. Il Ministro delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario **straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.**

(segue: testo del decreto-legge)

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

ARTICOLO 6.

(Azioni revocatorie).

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

ARTICOLO 7.

(Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali).

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni finali).

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. *Identico.*

2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore sia inferiore a 250.000 euro.

ARTICOLO 6.

(Azioni revocatorie).

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270, anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, **nell'interesse dei creditori**, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

ARTICOLO 7.

(Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali).

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, **il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione** di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni finali).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0054010